



SCHWEIZERISCHER WILDHÜTERVERBAND
ASSOCIATION SUISSE DES GARDES-FAUNE
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI GUARDIANI DELLA SELVAGGINA

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame di professione di guardiano/a della selvaggina¹

del **02 NOV 2016**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa o che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I guardiani della selvaggina sorvegliano la protezione degli animali selvatici e si impegnano a favore dei loro habitat. Forniscono consulenza in caso di conflitti tra l'uomo e gli animali selvatici e svolgono attività di pubbliche relazioni.

Di regola in qualità di impiegati di un'autorità cantonale si occupano di una zona specifica, dove svolgono compiti di polizia della caccia e forniscono le basi per la pianificazione della caccia. Rappresentano gli organi della polizia giudiziaria.

I guardiani della selvaggina svolgono attività di pubbliche relazioni. Tra i loro interlocutori vi sono collaboratori di uffici, cacciatori, forestali, agricoltori, associazioni per la protezione della natura, scuole e persone che scelgono la natura per le loro attività del tempo libero.

1.22 Principali competenze operative professionali

Guardiani della selvaggina

- fornire consulenza alla popolazione e agli specialisti
- censire le popolazioni di selvaggina e di uccelli
- occuparsi delle zone protette
- organizzare il servizio
- prevenire e gestire i danni e gli incidenti causati dalla selvaggina
- eseguire compiti di polizia della caccia

¹ In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, il genere maschile è impiegato per ambo i sessi

- fornire consulenza in materia di protezione dell'ambiente naturale e della selvaggina
- occuparsi correttamente degli animali selvatici e dei neozoi
- valutare e catturare gli animali selvatici

Per poter svolgere queste attività in modo professionale, i guardiani della selvaggina dispongono di conoscenze approfondite degli animali selvatici e dei loro habitat. Inoltre, si contraddistinguono per la loro capacità comunicativa, l'autonomia, la flessibilità, il modo di pensare logico e strutturato e lo spirito d'osservazione.

1.23 Esercizio della professione

I guardiani della selvaggina lavorano per lo più in modo indipendente. Di regola sono presenti sul territorio da soli e prendono spesso decisioni in modo rapido e autonomo. Sono dotati di una grande resistenza fisica e mentale.

Pianificano in modo autonomo anche il proprio lavoro e hanno spesso orari irregolari. Lavorano sul territorio, e quindi all'aperto, con ogni situazione meteorologica, a tutti gli orari e in tutte le stagioni grazie alla loro grande resistenza fisica.

Un altro elemento importante della loro attività sono le mansioni amministrative.

Di norma i guardiani della selvaggina sono responsabili di una determinata zona, che devono conoscere molto bene. Ciò permette loro, per esempio, di pianificare censimenti di popolazioni di selvaggina e di uccelli.

La crescente sovrapposizione dell'ambiente umano con quello naturale genera conflitti. Per risolvere questi conflitti, i guardiani della selvaggina impiegano la loro abilità comunicativa e la loro capacità di risolvere i conflitti cercando una soluzione appropriata per entrambe le parti coinvolte.

I guardiani della selvaggina svolgono anche compiti di polizia della caccia, tra cui figurano i controlli in relazione all'esercizio della caccia e la repressione del bracconaggio. Ciò presuppone buone conoscenze della caccia, sicurezza di sé e capacità di imporsi.

I guardiani della selvaggina hanno grandi abilità manuali, che usano per riparare i loro strumenti e per le attività sul terreno come la cattura degli animali selvatici.

Un cane può tornare utile per questo lavoro, per questo i guardiani della selvaggina ne hanno spesso uno. Inoltre detengono armi da fuoco.

Requisiti: tirocinio o formazione equivalente e reputazione irrepreensibile. Di regola è necessario aver superato l'esame di caccia.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

I guardiani della selvaggina sensibilizzano la popolazione in merito alle esigenze della selvaggina e degli uccelli e alle attività di caccia. A tal fine promuovono la creazione di zone protette, collaborano alla pianificazione di biotopi particolari e ne controllano la cura e la manutenzione. Cercano soluzioni laddove le esigenze e gli habitat dell'uomo e degli animali selvatici si sovrappongono. In questo modo contribuiscono a proteggere in maniera efficace gli animali selvatici e il loro ambiente naturale.

Inoltre, tramite i censimenti forniscono le basi per la pianificazione venatoria e per la ricerca.

1.3 Organo responsabile

- 1.31 L'organo responsabile è costituito dall'Associazione svizzera dei guardiani della selvaggina.
- 1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta da 7 a 9 membri e nominata dall'assemblea generale dell'Associazione svizzera dei guardiani della selvaggina per un periodo di quattro anni.
- 2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

- 2.21 La commissione d'esame:
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) stabilisce le tasse d'esame;
 - c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
 - i) tratta le domande e i ricorsi;
 - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
 - k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
 - l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
 - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro;
- 2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno 10 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- le date d'esame;
 - la tassa d'esame;
 - l'ufficio d'iscrizione;
 - il termine d'iscrizione;
 - le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)²;
- f) il tema e il sommario del lavoro di progetto.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) possiede un attestato federale di capacità o un titolo equivalente;
- b) può attestare un'attività lavorativa di almeno tre anni con un grado d'impiego minimo del 50% come guardiano della selvaggina; in caso di un grado d'impiego inferiore, la commissione d'esame decide in merito all'ammissione;
- c) ha seguito la formazione svizzera di guardiano della selvaggina o una formazione equivalente;
- d) ha ottenuto il certificato dell'Associazione svizzera dei guardiani della selvaggina

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di progetto completo.

- 3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

^{2 2} La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 20 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni tre anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno sei settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsuazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al massimo 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a sei settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno due periti che annotano le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati, al massimo un perito può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione della parte d'esame
1	1.1 Lavoro di progetto	scritto	*
	1.2 Presentazione	orale	20 min.
	1.3 Colloquio professionale	orale	20 min.
2	Studio di un caso	pratico	100 min.
			50%

Parte d'esame 1, voce 1.1, Lavoro di progetto

Con il lavoro di progetto i candidati approfondiscono un tema rilevante della propria zona di pertinenza. Il tema riguarda uno o più dei seguenti settori di competenza: *censire le popolazioni di selvaggina e di uccelli (SDC B), occuparsi delle zone protette (SDC C), prevenire e gestire i danni e gli incidenti causati dalla selvaggina (SDC E), fornire consulenza in materia di protezione dell'ambiente naturale e della selvaggina (SDC G).*

I dettagli e i criteri legati alle prestazioni dei settori di competenza (SDC) sono contenuti nel profilo professionale allegato alle direttive.

* Il lavoro di progetto deve essere svolto in precedenza; per indicazioni più precise consultare la scheda informativa «lavoro di progetto e presentazione» allegata alle direttive.

Parte d'esame 1, voce 1.2, Presentazione

I candidati sono in grado di informare e sensibilizzare un determinato pubblico di destinazione (specialisti o non) sul tema del lavoro di progetto. Il pubblico di destinazione della presentazione deve essere definito in precedenza in base al tema.

Per indicazioni più precise consultare la scheda informativa «lavoro di progetto e presentazione» allegata alle direttive.

Tramite questa voce viene esaminato il settore di competenza A.

I dettagli e i criteri legati alle prestazioni sono contenuti nel profilo professionale allegato alle direttive.

Parte d'esame 1, voce 1.3, Colloquio professionale

I candidati rispondono alle domande dei periti riguardanti il lavoro di progetto e la presentazione.

Tramite questa voce vengono esaminati i settori di competenza B, C, E e G. I dettagli e i criteri legati alle prestazioni sono contenuti nel profilo professionale allegato alle direttive.

Parte d'esame 2, Studio di un caso

I candidati elaborano vari casi pratici di situazioni tipo in diverse postazioni. A complemento possono essere richieste spiegazioni orali.

Tramite questa voce vengono esaminati i settori di competenza A, B, C, D, E, F, G, H e I. I dettagli e i criteri legati alle prestazioni sono contenuti nel profilo professionale allegato alle direttive.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame è superato se in ogni singola parte d'esame viene raggiunta la nota 4.

- 6.42 L'esame non è superato se il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
 - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
 - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

**Guardiano/a della selvaggina con attestato professionale federale
Wildhüter / Wildhüterin mit eidgenössischem Fachausweis
Garde faune avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

Gamekeeper, Federal Diploma of Higher Education

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'Associazione svizzera dei guardiani della selvaggina fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.2 L'Associazione svizzera dei guardiani della selvaggina si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 15 marzo 2004 concernente l'esame di professione di guardiano della selvaggina è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 15 marzo 2004 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2018.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10. EMANAZIONE

Stein, 25.10.16

Associazione svizzera dei guardiani della selvaggina



Urs Büchler
Presidente



Fräulein Luchsinger
Segretario

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 2 11. 2016

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore